

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE
C.C. n. 14 del 10.05.2013****INDICE**

Art. 1	Diritto all'uso dei pascoli
Art. 2	Esclusione dall'uso dei pascoli
Art. 3	Numero massimo di animali ammessi al pascolo
Art. 4	Commissione comunale fida pascolo
Art. 5	Zone ammesse al pascolo
Art. 6	Modalità di presentazione delle domande
Art. 6/bis	Rilascio autorizzazione
Art. 6/ter	Fida poliennale
Art. 7	Integrità delle mandrie o greggi
Art. 8	Animali ammessi al pagamento
Art. 9	Marchiatura
Art. 10	Marchio comunale
Art. 11	Modalità di immissione al pascolo degli animali
Art. 12	Pagamento della fida
Art. 13	Periodo di pascolo
Art. 14	Custodia Animali
Art. 14/bis	Inammissibilità
Art. 15	Aumento del numero degli animali
Art. 16	Numero di animali ammesso al pagamento
Art. 17	Animali portati al pascolo per scopo commerciale
Art. 18	Uso delle acque
Art. 19	Carico e scarico animali
Art. 20	Diritto di passaggio
Art. 21	Introduzione abusiva di animali
Art. 22	Controlli
Art. 23	Sconfinamenti
Art. 24	Uso del recinto di Prato S. Giovanni
Art. 24/bis	Prescrizioni per a distribuzione di integratori alimentari
Art. 25	Tariffe
Art. 26	Pulizia degli stazzi
Art. 27	Legna per i pastori
Art. 28	Sosta sulla via pubblica
Art. 29	Passaggio per le vie pubbliche
Art. 30	Sequestro degli animali
Art. 31	Rinuncia all'uso dei pascoli
Art. 32	Indennizzi per danni da fauna selvatica
Art. 33	Distanza dagli stazzi
Art. 34	Efficacia

Art. 1***Diritto dell'uso dei pascoli***

Hanno diritto all'uso dei pascoli, con l'obbligo del pagamento del corrispettivo fida, tutti i possessori a termine di legge di animali, bovini, equini, ovini e caprini, sotto l'osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalla legge e dai regolamenti forestali, dalle leggi degli usi civici e dal Piano di Gestione e Assesamento Forestale adottato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2011.

I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- naturali (nativi, o figli di nativi; residenti, proprietari di terreni ad uso agricolo o fabbricati in Picinisco) del comune di Picinisco. Sono considerati naturali tutti coloro i quali sono nati altrove per motivi di transumanza.

Gli aventi diritto al pascolo sono classificati in categorie. Le categorie degli utenti sono così definite:

A) allevatori: coloro che possiedono più di 50 ovini o caprini; più di 30 bovini; più di 15 equini. Gli allevatori possono fidare previa presentazione dell'attestato di iscrizione ai coltivatori diretti o all'associazione allevatori.

B) possessori di animali a scopo di integrazione del reddito familiare. Costoro non possono superare i seguenti numeri di capi:

- 50 ovini e caprini; 30 bovini; 15 equini.

C) possessori di massimo 15 equini per l'esercizio di attività turistiche: per questi è prevista una riduzione della fida, la cui entità sarà disposta dalla Giunta Municipale.

Art. 2***Esclusione dall'uso dei pascoli***

Sono esclusi dall'uso dei pascoli tutti gli allevatori o pastori che:

- non siano naturali del comune di Picinisco;

- siano morosi;

- abbiano contravvenuto a disposizioni dell'Autorità Sanitaria o abbiano causato la diffusione di malattie infettive diffuse;

- abbiano contravvenuto alle norme di salvaguardia ambientale, compreso il pascolamento nelle aree eventualmente interdette di cui al successivo punto 5;

- I contravventori di cui al successivo art. 13.

Art. 3***Numero massimo di animali ammessi al pascolo***

In osservanza dell'art. 45 del Regio Decreto Legge 22 maggio 1924, N. 751 e successive modificazioni ed integrazioni "I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 (ora art. 1021) del Codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento."

Il numero massimo ammissibile, distinto per tipologia di soprassuolo vegetale, espresso in U.B.A., è riportato nella seguente tabella:

Ripartizione delle Superfici fidabili suddivise per tipologia di soprassuolo e quantificazione di U.B.A./Ha nel territorio del Comune di Picinisco/superficie di soprassuolo fidato

Tipologia di Soprassuolo	U.B.A.*/Ha	Superfici in Ha della specifica tipologia (*)	Carico ammissibile (U.B.A) potenzialmente fidabili
Pascolo a spiccata vocazione per l'allevamento estensivo (Tipologia A)	1,60	635	1.016
Pascolo di quota con vegetazione stentata (Tipologia B)	0,60	211	126,6
Aree rade di Pascolo a bassa vocazione per l'allevamento estensivo (Tipologia C)	0,20	834	166,8
Boschi cedui di latifoglie caducifoglie	0,30	574	172
Boschi d'alto fusto di origine naturale	0,20	550	110
Boschi d'alto fusto di origine artificiale	0,40	28	11,2
Boschi degradati, scarsamente produttivi e/o di protezione e/o in ricostituzione	0,15	65	9,7
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE		Totale n. 1.612,3	U.B.A.

i cui valori di conversione, riferibili alle tipologia e categorie animali, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella di Conversione delle UBA come da DGR 292/2008

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
-----------------	------------	-----------------	------------

Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Equini e asinini fino a 6 mesi			
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Pecore	0,15
Tori	1	Arieti	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Altri ovini	0,15
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Vacche da latte	1	Equini di età > 6 mesi	1
Altre Vacche	1	Asini di età > 6 mesi	1

Art. 4

Commissione comunale fida pascolo

Il Consiglio Comunale può istituire, a scopo consultivo, una commissione per la fida pascolo, determinandone compiti, composizione e durata.

Art. 5

Zone ammesse al pascolo

Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunali, nel rispetto delle aree assegnate alle singole ditte e/o in comunione, con le seguenti eccezioni:

- Le zone cedute in fitto al P.N.A.L.M. come RISERVA INTEGRALE DI PASCOLO;
- La piana di Prati di Mezzo limitatamente alla zona compresa all'interno del recinto comunale;
- Tutta l'area compresa nel recinto della Casermetta;
- Le aree indicate a protezione nel PGAF quali zone umide e/o di elevata valenza ecologica per la presenza di habitat e specie animali e/o vegetali di interesse comunitario e/o semplicemente quali aree periodicamente e/o annualmente indicate quali aree a riposo assoluto del cotico in un sistema di turnazioni;

I trasgressori sorpresi con il proprio bestiame nelle suddette località saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria capo/giorno da un minimo di € 15.00 ad un massimo di € 77.00 per bovini/equini e da un minimo di € 1.00 ad un massimo di € 7.00 per ovini/caprini., più l'esclusione all'uso dei pascoli per la stagione successiva;

Per quanto riguarda i capi grossi il pascolo e' consentito solo per le zone comprese entro il limite dei boschi e cioè fino ad una quota massima di 1.800 m s.l.m.

E', in ogni modo vietato pascolare, nei terreni e boschi distrutti o danneggiati

dal fuoco di cui all'art. 1 della legge n. 353 del 2000.

E' assolutamente vietato comporre mandrie (stazzi) nella piana di Prati di Mezzo.

I contravventori che nel corso dell'anno infrangono per due volte consecutive le prescrizioni riportate nel seguente articolo, oltre che ad essere tenuti al pagamento delle sanzioni amministrative disposte, vedranno decadere per l'intera annata successiva il Certificato di Fida, sino all'interdizione assoluta nel caso di dolosa infrazione perpetuata più volte.

Le mandrie possono essere composte, nel rispetto del decoro e delle norme d'igiene, nelle seguenti zone:

- 1)-Prato S. Giovanni
- 2)-Orto Pietro e Paolo
- 3)-Crocifisso
- 4)-Selva Piana
- 5)-Le aree diversamente indicate dal Comune con la realizzazione di "Stazzi attrezzati".

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

Entro il 15 maggio di ogni anno chiunque volesse usufruire dei pascoli deve presentare formale domanda e denuncia fida pascolo al comune. La domanda si intende presentata per nucleo familiare e ad essa va allegata la ricevuta di versamento di cui all'art.12.

A completamento della domanda vanno prodotti e allegati i seguenti documenti:

- copia sottoscritta del "Registro di stalla" aggiornato;
- copia del modello 2/33 (bovini) e/o 2/33bis (ovicaprini) ed elenco ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali monticanti;
- certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina (mod 7 e mod. 2/33 e/o 2/33bis);
- certificato di indennità da brucellosi ovina (mod 7 e mod. 2/33 e/o 2/33bis);
- certificato di avvenuta vaccinazione contro le gastroenterotossiemie (Clostridiosi);
- certificato di avvenuta trattamento antiparassitario al bestiame;
- certificato di iscrizione all'anagrafe canina dei cani al seguito del bestiame, di vaccinazione contro le malattie tipiche dei cani e di trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcosi);
- Ricevuta del versamento del corrispettivo dovuto per la Fida Pascolo;

Art. 6/bis

Rilascio autorizzazione

L'Ufficio competente, ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, provvederà, tenute presente le agevolazioni, prescrizioni e limitazioni del successivo art. 6/ter, al rilascio dell'autorizzazione, secondo il modello allegato al presente Regolamento, che andrà sottoscritta dal richiedente per accettazione.

Art. 6/ter

Fida Poliennale

Fatte salve le verifiche dei requisiti e prescrizioni di cui ai precedenti articoli il Comune, visto l'imminenza della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del riconoscimento della D.O.P. "Pecorino di Picinisco", con costituzione di un relativo Consorzio di produzione ed adozione di specifico disciplinare, visti i programmi

comunitari e nello specifico le diverse misure del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 e quelle future 2014/2017 già ampiamente promosse dagli Enti, a cui possono aderire le ditte affidatarie del certificato di fida pascolo, il Comune valuta la possibilità di concedere provvedimenti di fida poliennali fino a sette anni, sulle medesime particelle catastali, singolarmente alle diverse ditte e/o in comunione (condivise), stabilendo per l'assegnazione i seguenti criteri e limitazioni di assegnazione, fatti salvi i requisiti ed esclusioni di cui agli art. 1, 2, 5:

- Assegnazione prioritaria, sino a copertura delle richieste presentate ed alla potenziale attribuzione dell'80% del territorio comunale disponibile, alle Ditte che presentino un carico esclusivo di ovi/caprini riconducibili alle razze Sopravvisana, Comisana, Massese e/o incroci con almeno una di queste razze per gli ovini ed alle razze Capra grigia ciociara, Capra bianca monticellana, Capra capestrina, o incroci con almeno una di queste razze per i caprini che abbiano aderito alla costituzione del Consorzio "Pecorino di Picinisco" D.O.P. abbiano dato atto di impegno formale al rispetto del Disciplinare di Produzione del Consorzio;
- Possesso di una stalla all'interno del territorio comunale;
- Priorità ai giovani agricoltori, così come identificati nei bandi del PSRL, che posseggano i requisiti sopra richiamati;
- Acquisizione del diritto ad uno sconto del 10% sulla tariffa nel caso di massimo rispetto del regolamento, tenuta di un comportamento disciplinato in monticazione ed assenza di sanzioni disciplinari/amministrative riscontrate e prodotte da parte delle figure di controllo nel biennio antecedente a quello per cui viene prodotta richiesta di rilascio di certificato di fida;
- Impossibilità di trasferimento del certificato, per nessun caso, ad altre ditte per le annualità successive al rilascio;
- Introduzione dell'obbligo di contrazione di una polizza fideiussoria per le ditte che abbiano richiesto e ricevuto fide poliennali, da depositare in copia al momento dell'ingresso degli animali al primo anno.

Il mancato rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui al presente regolamento, comporta la revoca del certificato poliennale senza che il comune debba rispondere della perdita, ed eventuale restituzione di premi riconosciuti nelle annualità precedenti alle ditte.

Considerato che l'attribuzione di fide poliennali comporta, ai sensi degli artt. 2 e 3 dei bandi pubblici relativi alla "Misura 214 – Pagamenti Agroambientali " allegata alla DGR n. 76 del 24.04.2013, nonché dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 07.12.2006, un impegno dell'Ente Comunale ad assoggettare a vincolo le superfici assegnate per un periodo poliennale, con conseguente preclusione di concedere fide, anche annuali, ad eventuali soggetti (giovani o nuovi agricoltori locali) che ne facessero richiesta. Viene istituito un canone (aggiuntivo alla tariffa fida pascolo già esistente) pari ad € 20,00 per ettaro di superficie assegnata, da versare all'ente comunale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla concessione, pena decadenza del riparto poliennale. Tale canone si rende necessario al fine di accantonare le somme occorrenti per la compartecipazione dell'Ente, unita-

mente agli obblighi di ogni ditta assegnataria di terreni, per il mantenimento delle potenzialità agronomiche dei pascoli così come prescritto dal PSRL. Gli aggiornamenti del canone saranno annualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Integrità delle mandrie o greggi

E' assolutamente vietato introdurre animali infetti ai pascoli montani del Comune di Picinisco.

Art. 8

Animali ammessi al pagamento

Devono essere assoggettati al pagamento della fida tutti gli animali presenti nella mandria o nel gregge secondo le distinzioni di cui alla tabella riportata all'art.3.

Art. 9

Marchiatura

Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di identificazione degli animali, per i proprietari di bovini ed equini si fa obbligo della marchiatura a fuoco.

Detta marchiatura deve essere fatta nel modo seguente:

-due lettere che indicano le iniziali del nome del proprietario.

I proprietari che immetteranno al pascolo animali sprovvisti di marchio, o con marchio non conforme a quanto previsto dal comma precedente, saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 154.00 per ogni capo sprovvisto di marchio.

Il marchio deve essere, in ogni caso, ben visibile secondo l'insindacabile giudizio di chi è addetto al controllo.

Al momento della denuncia, i proprietari devono dichiarare il tipo di marchio apposto.

Possono, se sprovvisti, procedere alla marchiatura al momento dell'ingresso ai pascoli comunali nell'apposito recinto comunale.

Art. 10

Marchio comunale

Su tutti i capi bovini ed equini, senza distinzione di età, l'Amministrazione Comunale, all'atto dell'ingresso ai pascoli, apporrà un proprio marchio a fuoco, che legittimerà l'uso dei pascoli. In via eccezionale è consentito per i piccoli sotto il mese di età, la marchiatura con vernice indelebile. Il marchio comunale sarà realizzato nel modo seguente: un triangolo equilatero con il lato di cm 10 con inscritto una lettera "P" maiuscola.

Art. 11

Modalità di monticazione e demonticazione degli animali

I proprietari di animali, devono procedere all'immissione al pascolo in presenza di funzionari del comune o personale all'uopo incaricati. Prima di immettere bestiame ai pascoli comunali i proprietari devono, pertanto, avvisare i vigili del comune in tempo utile tramite telegramma o personalmente presso la sede comunale fissando il giorno, l'ora di arrivo e il luogo stabilito per il controllo.

L'immissione può avvenire dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di ogni giorno.

È assolutamente vietato introdurre animali, al pascolo senza l'assistenza del personale di vigilanza comunale. Gli animali devono essere condotti dal proprietario e l'introduzione può avvenire solo di giorno.

La comunicazione di immissione al pascolo deve pervenire al comune almeno due giorni prima della data prevista. In ogni caso non si può procedere allo scarico dai mezzi di trasporto senza la supervisione del personale preposto al controllo. Chi contravviene alla presente norma sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258.00 ad un massimo di € 1032.00, se in possesso di tutti i requisiti previsti per l'immissione ai pascoli comunali; sarà soggetto a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia nel caso risulti sprovvisto dei suddetti requisiti.

Il proprietario che non rispetterà le norme previste sarà, previa ordinanza sindacale, obbligato ad abbandonare i pascoli comunali, oltre che a pagare la multa da € 200,00 ad € 1.500,00.

I proprietari di animali devono dare avviso, all'Ufficio competente della data di demonticazione, almeno 5 gg. prima della predetta data.

Gli animali saranno sottoposti al controllo numerico da parte del competente personale comunale, operazione necessaria per il rilascio del certificato di demonticazione (Mod. 7). I trasgressori a tale obbligo verranno sottoposti a sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00.

Si precisa che il periodo di pascolamento non dovrà essere inferiore ai 50 giorni.

Art. 12

Pagamento della Fida

Il pagamento della fida deve essere effettuato entro il 15 maggio, mediante bollettino postale predisposto dall'Ufficio preposto.

Il pagamento comporta esclusivamente il diritto di accedere ai pascoli comunali e non la garanzia del pascolo.

Art. 13

Periodo di pascolo

Il periodo di pascolo è fissato dal 15 di giugno a 15 di ottobre.

L'Ufficio comunale competente può, considerato l'andamento della stagione e con congruo anticipo, variare il suddetto periodo di pascolo entro i limiti dettati dalla Legge Regionale n. 39/2002 e regolamento Regionale n. 7 /2005.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria (come art.5), ed in caso di recidiva, anche con l'interdizione all'uso dei pascoli per l'anno successivo e comunicazione di reato all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 639/bis del Codice Penale.

Art. 14

Custodia Animali

Gli animali devono essere custoditi per l'intero periodo della fida, in modo che vengano rispettate le norme d'uso dei pascoli compreso il rispetto delle aree interdette e delle aree assegnate alle singole ditte e/o in comunione pertanto ne deve essere prevista la presenza obbligatoria del custode come prescritto dalla L.R. n. 39/2002 e reg. reg. n. 07/2005; non possano vagare liberamente lungo la strada provinciale, non arrechino molestie ai turisti e danni a cose e persone, non sporchino la zona che nello stesso periodo di fida è frequentata dai turisti.

L'obbligo della custodia è estesa anche nel periodo precedente e successivo

alla stagione della fida pascolo sui tutti pascoli del territorio comunale. Tutti gli animali, infine, a sera devono essere radunati dai rispettivi proprietari e custoditi. I proprietari trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria. (come art. 5).

Art. 14/Bis
Inammissibilità

Costituisce condizione di inammissibilità della domanda di pascolo per la stagione successiva, la trasgressione ripetuta per oltre due volte, ai divieti di cui agli artt. 5, 11, 12, 13, 14 e 24/bis..

Parimenti costituisce criterio di inammissibilità al pascolo, la presentazione di domande incomplete e la dichiarazione di notizie non veritiere, salvo il fatto che ciò non costituisca reato.

Art. 15
Aumento del numero degli animali

A domanda scritta dell'interessato, per validi e comprovati motivi entro il 30/06, e compatibilmente con il carico massimo ammissibile, è possibile aumentare il numero degli animali da fidare.

Art. 16
Numero di animali ammesso al pagamento

In sede di controllo, qualora si riscontrasse un numero di animali inferiore a quello denunciato, si ammetterà al pagamento il numero di animali denunciati. Se si riscontrerà un numero maggiore, il numero eccedente sarà:

- 1)- respinto se si supera il numero massimo ammissibile di animali al pascolo;
- 2)-assoggettato al pagamento di tre volte l'importo previsto come tariffa per quella specie se inferiore al numero massimo di cui al punto 1.

In entrambi i casi il proprietario dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103.00 a € 516.00 oltre a quanto previsto ai punti 1) e 2).

Art. 17
Animali portati al pascolo per scopo commerciale

E' assolutamente vietato usare i pascoli montani a scopo commerciale, essendo il diritto di pascolo un diritto di uso civico e quindi integrativo del reddito familiare. Tale scopo si può individuare in chi commercia abitualmente in bestiame ed usa i pascoli quale stazione di trasferimento. Più esplicitamente: non è possibile denunciare un certo numero di capi che sono venduti e poi rimpiazzati con altri capi acquistati successivamente. Una volta venduti gli animali non possono più essere reintegrati con altri animali, anche perché una simile operazione sarebbe contraria alle leggi sanitarie vigenti.

Art. 18
Uso delle acque

L'uso delle acque darà diritto a passare per le pubbliche vie, beninteso che i proprietari non potranno trattenere i loro animali a scopo di pascolo nelle strade e nei largari comunali.

Art. 19
Carico e scarico animali

E' assolutamente vietato scaricare animali prima dell'ingresso in paese, lo scarico o il carico dovrà avvenire presso lo stazzo definitivo o provvisorio del

proprietario, oppure in luogo concordato con l'Amministrazione e da ripulire ad operazione effettuata.
L'infrazione al presente articolo e` punita con una multa da € 103.00 a € 413.00

Art. 20

Diritto di passaggio

Solo dopo l'apertura della fida pascolo, si accordano a titolo di passaggio ore 24 a quegli animali che si trasferiscono in altri comuni, ed altre 24 ore, nel ritorno a termine stagione.

Coloro che intendono usufruire di tale diritto devono esibire, al momento del passaggio, idonea certificazione (Mod. 6, di cui al D.P.R. 08.02.1954 n.320) ed autorizzazione del Comune di destinazione.

Art. 21

Introduzione abusiva di animali

E` espressamente vietato introdurre, nelle mandrie e nelle greggi dei locali, bestiame appartenente a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 1.

I trasgressori saranno obbligati a trasferire altrove gli animali introdotti abusivamente e contestualmente saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 103.00 per ogni capo/giorno introdotto abusivamente.

Art. 22

Controlli

Gli addetti alla vigilanza comunale, anche su richiesta dal Servizio di Sorveglianza del P.N.A.L.M. o del C.F.S., potranno, in qualsiasi momento, procedere a controlli di qualsiasi natura, presso il recinto comunale o presso gli stazzi: gli allevatori non potranno rifiutarsi di condurre la propria mandria nel luogo stabilito. L'avviso sarà fatto per iscritto. Per il mancato rispetto del presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00.

Art. 23

Sconfinamenti

E` vietato lo sconfinamento di bestiame di proprietà degli allevatori dei comuni confinanti, Settefrati, S. Biagio S., Pizzone, Villetta Barrea ed Alfedena.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria e il Comune si rinvierà su di essi per eventuali spese sopraggiunte.

Art. 24

Uso del recinto di Prato S. Giovanni

Il recinto di proprietà comunale può essere usato dai proprietari di bestiame per le seguenti finalità e nel modo seguente, dietro il pagamento di un canone di fitto pari a € 1.00 per animale per giorno:

- Carico e scarico bestiame
- Per motivi veterinari
- Per marchiatura privata

Il proprietario dovrà prenotarsi, per l'uso del recinto, presso il comune. Nel caso di marchiatura o controllo da parte del comune, il proprietario dovrà mettere a disposizione idoneo personale. L'uso improprio del recinto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di

€ 350,00.

Art. 24/bis

Prescrizioni per la distribuzione di integratori alimentari

Tutti gli allevatori di capi bovini ed equini devono obbligatoriamente effettuare la distribuzione degli integratori alimentari salini e/o foraggio di soccorso esclusivamente all'interno delle superfici particellari a ciascuno assegnati.

I trasgressori saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 516,00. In caso di recidiva si applicherà l'inammissibilità della domanda di fida pascolo di cui all'art. 14/bis.

Art. 25

Tariffe

Le tariffe per ogni capo saranno fissate, anno per anno, dalla Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio.

Il numero di animali da denunciare sono quelli presenti nell'azienda o nel nucleo familiare, le denunce non possono essere fatte attribuendo, fittiziamente, dei capi ai vari componenti il nucleo familiare. Solo in presenza di un atto, amministrativamente valido, è possibile attribuire un numero di animali ad un componente del nucleo.

Art. 26

Pulizia degli stazzi

Gli aventi diritto al pascolo montano che realizzano stazzi e ricoveri, devono provvedere a tenere pulita l'area circostante il ricovero con divieto assoluto di gettare immondizie di qualsiasi genere. E' vietato, in caso di tosatura, lasciare la lana sul suolo o bruciarla. E' altresì vietato detenere armi da fuoco negli stazzi.

Al termine del periodo della fida i proprietari degli stazzi dovranno ripulire lo stazzo stesso e la zona circostante da ogni genere di rifiuti o attrezzature, nonché dalle parti metalliche delle recinzioni e ricoveri.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00. Tutti i materiali derivanti dalla bonifica dello stazzo verranno sequestrati e smaltiti dal Comune stesso ed i relativi costi addebitati d'ufficio al trasgressore.

Art. 27

Legna per i pastori

I pastori possono richiedere l'assegnazione di legna per uso della mandria o gregge. La quantità massima concedibile e' fissata in trenta (30) quintali per mandria dietro il corrispettivo del pagamento del prezzo di mercato per la legna non abbattuta.

Art. 28

Sosta sulla via pubblica

E' assolutamente vietato far sostare gli animali di qualsiasi specie sulle vie pubbliche.

Art. 29

Passaggio per le vie pubbliche

E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche con animali della specie

bovina o equina rispettando le seguenti modalità:

-Avviso al comune almeno un giorno prima del transito

-La mandria deve essere scortata da personale idoneo nel numero minimo di almeno una persona per dieci (10) capi.

In ogni caso è assolutamente proibito sostare sulle vie pubbliche per qualsiasi motivo. È, altresì proibito, far pascolare gli animali lungo le scarpate delle vie pubbliche. Chiunque sostasse sulle vie pubbliche o conducesse al pascolo, i propri animali, sulle scarpate delle strade è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103.00 a € 516.00.

Art. 30

Sequestro degli animali

Gli animali che saranno sorpresi al pascolo sprovvisti di marchi, e quindi non autorizzati, saranno sequestrati in attesa dell'identificazione del proprietario.

Le spese di custodia e mantenimento, durante il periodo di sequestro, saranno a carico del proprietario.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario, l'Amministrazione Comunale adotterà tutti i provvedimenti del caso previsti dalla vigente legislazione o in aree interdette di cui all'art.5.

Art. 31

Rinuncia all'uso dei pascoli

In caso di rinuncia all'uso dei pascoli, la domanda di rimborso del corrispettivo fida già pagato dovrà essere richiesto, per iscritto, entro e non oltre la data di apertura dei pascoli. Trascorso detto termine non sarà più possibile richiedere il rimborso.

Art. 32

Indennizzi per danni da fauna selvatica

Potranno beneficiare delle provvidenze di cui all'ex. legge regionale N. 48/82, solo coloro che saranno in regola con il pagamento della fida pascolo e che non avranno nessun contenzioso con il comune relativamente al pascolo montano. Si precisa che per i danni che avvengono all'interno nel territorio del P.N.A.L.M. la richiesta deve essere inoltrata al Parco stesso.

Art. 33

Distanza dagli stazzi

I capi grossi devono essere tenuti lontano almeno 50 metri dagli stazzi, per evitare danni agli stessi.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 35,00 per ogni capo.

Art. 34

Efficacia

Il presente regolamento sarà inviato, dopo l'approvazione e la pubblicazione all'Assessorato agli Usi Civici, alle associazioni di categoria, alla Camera di Commercio ed artigianato, al Corpo Forestale dello Stato, al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.